

Trattamento di Fine Rapporto

POvita *A*ZIENDA Più

distribuito da



MOD. 50.2986.41

**POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale: Via Università, 1 - 43100 PARMA - Tel. 0521 912018 - Fax 0521 912023

Sede Amministrativa: Via C. Marengo, 25 - 10123 TORINO

Ufficio Distaccato: Via Armorari, 4 - 20123 MILANO - Tel. 02 88245241 - Fax 02 88245621

Capitale Sociale € 94.200.000 Interamente versato

Part. IVA 01966110346

Cod. Fisc e Num. di Iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma N. 09479920150

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto

Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (Gazzetta Ufficiale del 29/06/90)

# INDICE

Premessa.....	3
La necessità di legge .....	4
La Soluzione: <i>A</i> ZIENDA Più T.F.R. ....	6
Vantaggi .....	8
Definizioni .....	9
<b>Nota Informativa .....</b>	<b>11</b>
<b>Condizioni Contrattuali della polizza vita collettiva .....</b>	<b>16</b>



# 1

## Premessa

Alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, determinato da qualsiasi causa, ai dipendenti deve essere liquidato dal datore di lavoro un importo a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR), come previsto dalla legge n° 297 del 29 Maggio 1982.

Poter far fronte a questa esigenza è una preoccupazione condivisa da tutte le aziende, dalle più grandi a quelle di minori dimensioni.

Tutti i datori di lavoro, pertanto, sono interessati alle soluzioni contenute in queste pagine.

**Il prodotto T.F.R.:**  
**il sistema più semplice di gestione del Trattamento di Fine Rap-**  
**porto con tutti i vantaggi di un buon investimento.**

## La necessità di legge



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147, del 31 Maggio 1982, è stata pubblicata la **Legge 29 Maggio 1982 n. 297** “Disciplina del Trattamento di Fine Rapporto”.

La Legge in questione ha decretato la fine dell'Istituto dell'Indennità di Anzianità, di cui all'art. 2120 del Codice Civile, che aveva natura di retribuzione “differita” ed era calcolata sulla base dell'ultima retribuzione e degli anni di servizio.

La Legge stessa, riformulando completamente l'art. 2120 del Codice Civile, ha istituito, a decorrere dal 1° Giugno 1982, un nuovo trattamento denominato “**Trattamento di Fine Rapporto**” ispirato a criteri completamente diversi da quelli del precedente Istituto dell'Indennità di Anzianità.

Il nuovo trattamento di fine rapporto è caratterizzato dall'**accantonamento a favore di ogni Dipendente, anno per anno, di una quota della retribuzione.**

La Legge 297 citata, in particolare, prevede questo meccanismo:

- **accantonamento annuo** pari alla retribuzione globale annua lorda divisa 13,5
- **rivalutazione di quanto accantonato** in misura del 75% dell'indice ISTAT più una maggiorazione fissa dell'1,5%.

Con disposizioni transitorie la legge ha, altresì, disciplinato il passaggio dal precedente regime al nuovo regime. Per i lavoratori interessati, infatti, è previsto che quanto maturato a titolo di indennità di anzianità sino al 31 Maggio 1982 deve essere calcolato secondo la disciplina allora vigente e cumulato a tutti gli effetti con il nuovo trattamento di fine rapporto.

La Legge 297 prevede inoltre che il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una **anticipazione non superiore al 70%** sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- a) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli a carico, documentato con atto notarile.
- c) realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'articolo 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

**Dal 31/12/1989 tutte le categorie di lavoratori devono fruire del Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla citata legge.**

L'adempimento di tali disposizioni di legge può essere garantito in modo vantaggioso stipulando **AziendaPiù T.F.R.**

## La soluzione: Azienda Più T.F.R.



AziendaPiù T.F.R. è il prodotto studiato appositamente da POvita per rispondere in modo efficace ai bisogni delle Aziende sul Trattamento di Fine Rapporto.

Tale prodotto è consigliabile in ogni caso di rapporto di lavoro dipendente stabile e continuativo.

AziendaPiù è estremamente flessibile in quanto non pone alcun tipo di vincolo sui versamenti ed è adattabile alle diverse necessità dell'Azienda.

Inoltre, attraverso la gestione separata POvita, garantisce un rendimento minimo e permette di consolidare annualmente i risultati raggiunti.

### **Le figure contrattuali sono:**

*Contraente:* il datore di lavoro

*Assicurati:* tutti i dipendenti

*Beneficiario:* il datore di lavoro

**Il versamento che la Ditta Contraente potrà effettuare per ogni dipendente è costituito inizialmente da un premio unico** pari all'indennità di anzianità totale o parziale maturata alla data di decorrenza del contratto.

I premi da versare, a richiesta della contraente, potranno essere frazionati in rate trimestrali o semestrali. Inoltre, la Contraente può in qualsiasi momento effettuare dei versamenti integrativi.

N.B.: Tutti i dati relativi all'emissione dovranno essere forniti dalla Ditta Contraente e/o dallo Studio di Consulenza del lavoro preposto.

### Aggiornamento annuale

All'approssimarsi della ricorrenza annuale sarà inviato alla Ditta contraente l'elenco riepilogativo che espone per ciascun dipendente l'importo maturato in base ai premi versati ed ai rendimenti POvita.

Sulla base di tale elenco la Ditta indicherà i premi che intende versare relativamente ad ogni dipendente in funzione del T.F.R a questo spettante.

## Prestazioni garantite

AziendaPiù, previa presentazione di idonea documentazione, garantisce:

- la liquidazione di un importo pari al capitale assicurato rivalutato, con il minimo dei premi versati rivalutati, come da condizioni contrattuali, sia in caso di **richiesta di anticipazione**, sia in **caso di morte o interruzione del rapporto di lavoro, secondo quanto disposto dalla legge 297/82**.

La **POvita** provvederà alla liquidazione delle somme dovute in base al Contratto, alla Contraente.

## Vantaggi

# 4

Una serie di vantaggi offerti da AZIENDA PIÙ T.F.R.

AZIENDA PIÙ T.F.R. offre in sintesi la possibilità di:

- creare nel tempo il fondo per l'indennità di fine rapporto (T.F.R.), mantenendo pertanto sotto controllo la crescita del debito verso i dipendenti;
- garantirsi da imprevisti futuri avendo la certezza di essere sempre in grado di assolvere agli obblighi in materia di T.F.R., anche se questi impegni dovessero sopraggiungere in momenti economicamente poco favorevoli, potendo reperire in AziendaPiù T.F.R. i fondi necessari alle liquidazioni dei dipendenti;
- migliorare la valutazione del proprio bilancio aziendale in quanto il debito nei confronti dei dipendenti è stato effettivamente accantonato;
- realizzare una interessante operazione finanziaria, considerando che normalmente l'accantonamento si rivaluta più di quanto previsto dalla legge in materia di T.F.R.;
- usufruire di una gestione nominativa dei dipendenti, che attraverso l'elenco riepilogativo consente annualmente di poter "calibrare" i versamenti, confrontando il capitale maturato con AziendaPiù all'ammontare del T.F.R. previsto per legge.

# 5

## Definizioni

### **Società:**

è l'impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa. Nella presente polizza vita collettiva è la POvita assicurazioni S.p.A.

### **Contraente:**

è il soggetto giuridico che stipula il contratto con la Società, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

### **Assicurando/Assicurato:**

i Dipendenti della Contraente.

### **Beneficiari:**

i soggetti cui spetta il godimento delle prestazioni.

### **Proposta:**

è la manifestazione, sotto forma scritta, della volontà di stipulare il contratto di assicurazione da parte della Contraente oppure di inserire in un contratto già in essere nuove coperture individuali.

### **Polizza vita collettiva:**

è il documento che descrive gli obblighi assunti dall'Assicuratore e dalla Contraente.

### **Copertura individuale:**

è costituita dalla garanzia assicurativa prestata per ogni singolo Assicurato/Dipendente della Contraente, a seguito del suo inserimento in polizza disposto dalla Contraente stessa.

### **Capitale assicurato:**

quantifica la prestazione a carico della Società nei confronti della Contraente in ordine ad ogni singola copertura individuale ed è dato dal cumulo dei capitali via via acquisiti a fronte del versamento dei premi.

### **Data di decorrenza del contratto:**

decreta l'inizio della durata formale del contratto. Qualora sia già stato corrisposto il premio, da tale data, entrano in vigore le garanzie assicurative.

### **Durata contrattuale:**

è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto.

### **Ricorrenza annuale di polizza:**

è rappresentata dalla data di ciascun anniversario del contratto riferito alla data di decorrenza.

### **Proroga di durata:**

è la posticipazione della liquidazione del capitale assicurato, nel caso in cui, raggiunta la scadenza contrattuale, il rapporto di lavoro non sia terminato. Permette di continuare a beneficiare delle rivalutazioni, fino al momento in cui si verificherà la risoluzione del rapporto di lavoro.

### **Premio:**

importo che la Contraente si impegna a versare alla Società per le prestazioni da questa garantite.

### **Riserva matematica:**

è l'importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali.

### **Gestione Separata:**

è un insieme di investimenti (obbligazioni, azioni, altri titoli ecc...), distinto dagli altri della Società e riservato esclusivamente alle polizze ad esso collegate.

### **Rivalutazione:**

è la maggiorazione delle prestazioni assicurate riconosciuta in virtù della partecipazione ai rendimenti ottenuti dalla Gestione Separata, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali.

### **Plusvalenza/Minusvalenza:**

è la differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.

# 6

## NOTA INFORMATIVA

**Assicurazione collettiva per il Trattamento di Fine Rapporto nella forma di capitalizzazione a premi unici ricorrenti con rivalutazione annuale del Capitale**

### INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

#### a) Definizione di ciascuna garanzia ed opzione

La forma assicurativa qui descritta è denominata “Assicurazione collettiva per il Trattamento di Fine Rapporto nella forma di capitalizzazione a premi unici ricorrenti con rivalutazione annuale del capitale”.

La garanzia consiste nell’impegno della Società di pagare alla Contraente un determinato capitale:

- al momento della **risoluzione del rapporto di lavoro** dei Dipendenti inseriti nel contratto;
- in caso di richiesta di anticipazione secondo quanto disposto dalla legge 297/82.

Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto si acquisiscono i seguenti **benefici**:

- una **rivalutazione annuale**, sotto forma di maggiorazione dei capitali assicurati, per effetto dell’assegnazione di una parte dei redditi finanziari derivanti dalla Gestione Separata degli investimenti cui è collegato il contratto;
- la **certezza dei risultati via via raggiunti**, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite, per cui, in ciascun anno, il capitale può solo aumentare e mai diminuire;
- la **garanzia del valore minimo del capitale assicurato**, grazie ad un tasso di interesse annuo minimo garantito del 2,00%;
- la **posticipazione della liquidazione delle singole coperture individuali**, nel caso in cui, raggiunta la scadenza contrattuale, il rapporto di lavoro non sia terminato. Si continua così a beneficiare delle rivalutazioni, fino al momento in cui si verificherà la risoluzione del rapporto di lavoro.

## b) Durata del contratto

La durata del contratto è 5 anni; il contratto si rinnova tacitamente di 5 anni in 5 anni salvo disdetta di una delle parti.

Resta però inteso che le posizioni dei singoli dipendenti, nonostante la disdetta, non potranno essere riscattate dal Contraente se non in caso di definitiva risoluzione del rapporto di lavoro o in caso di anticipazione prevista dalla legge 297/82.

## c) Durata della copertura individuale

Con riferimento a ciascun premio versato per ogni Dipendente/Assicurato, per durata della copertura individuale si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del versamento e la data in cui matura il diritto a riscuotere il capitale.

Per il particolare tipo di garanzia, la durata riferita a ciascun Dipendente/Assicurato terrà conto dell'età all'ingresso in polizza e della ipotetica età di quiescenza.

## d) Modalità di versamento dei premi

A fronte delle garanzie previste dalla presente forma assicurativa per ciascun Dipendente/Assicurato sono dovuti uno o più premi anticipati, nella forma di:

- un premio unico iniziale, atto a coprire il Trattamento di Fine Rapporto totale o parziale maturato alla data di decorrenza del contratto;
- eventuali premi unici successivi, al fine di coprire le quote di Trattamento di Fine Rapporto da accantonare negli anni.

La modalità di versamento dei premi è quella di un ordine di bonifico, a favore della POvita S.p.A., sul conto corrente bancario del Contraente presso uno degli Istituti Bancari autorizzati.

In alternativa (estinzione del conto corrente bancario) il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto. La relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza.

## e) Informazioni sui premi

L'entità del premio dipende dal livello delle garanzie richieste dalla Contraente.

La Contraente potrà richiedere al Consulente assicurativo chiarimenti in ordine agli elementi che concorrono a determinare il premio. Il caricamento, cioè la parte del premio dovuto che è trattenuta dalla Società

per fare fronte ai costi gravanti sul contratto, è pari al 6,5% dello stesso premio.

### **f) Modalità di calcolo e di assegnazione della Partecipazione agli utili (Rivalutazione)**

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata POvita, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da un apposito regolamento riportato nel contratto. La gestione è annualmente sottoposta a revisione contabile da una Società iscritta all'Albo di cui a D.Lgs. 58/98.

Il risultato della gestione viene annualmente attribuito al contratto a titolo di partecipazione agli utili - sotto forma di rivalutazione delle prestazioni - per un'aliquota di retrocessione pari al 90% a condizione che la Società conservi almeno uno 0,75 di punto percentuale del rendimento realizzato.

Il rendimento annuo attribuito non sarà comunque mai inferiore al 2,00%.

### **g) Riscatto**

La Contraente può richiedere il riscatto di una o più coperture individuali in caso di definitiva risoluzione del rapporto di lavoro, oppure l'anticipazione a termini della Legge 297/82.

Il valore liquidabile sarà determinato come il massimo tra il capitale assicurato al momento della richiesta e il cumulo dei premi versati e maggiorati fino al momento della richiesta, relativi al Dipendente cessato.

Perché la Società liquidi tale valore è necessaria la presentazione dei seguenti documenti:

- in caso di riscatto il documento comprovante la risoluzione del rapporto di lavoro (ad esempio la fotocopia del Libretto di Lavoro)
- in caso di anticipazione, se per acquisto prima casa, il preliminare di vendita e sostitutivo di atto notorio nel quale il Dipendente Assicurato dichiara di non possedere altre case nel territorio nazionale; se per spese sanitarie, il preventivo medico di spesa vistato dall'A.S.L.

I pagamenti dovuti dalla Società, a qualsiasi titolo, vengono effettuati entro **30 giorni** dal ricevimento della documentazione richiesta. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in **1 anno**.

Le richieste di riscatto od anticipazione dovranno essere effettuate direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata alla Società.

h) Informazioni su aspetti legali e fiscali (sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione della presente Nota Informativa)

## ASPETTI LEGALI

### NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

### LINGUA UTILIZZABILE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana.

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali del Contraente e dell'Assicurato sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

## ASPETTI FISCALI

### IMPOSTA SUI PREMI

I premi corrisposti non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni

### TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

• **Se le somme spettanti alla Contraente sono percepite nell'esercizio della propria attività di impresa**, esse concorrono alla formazione del reddito d'impresa. La Società non opera in veste di sostituto di imposta;

• **Se le somme spettanti alla Contraente, invece, non sono percepite nell'esercizio della propria attività d'impresa**, queste costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e la quota dei premi pagati che lo hanno generato.

Il prelievo fiscale avviene nella misura del 12,50% , con applicazione di un coefficiente di maggiorazione (**equalizzatore**) per tenere conto del fatto che il reddito si è formato in un periodo di tempo maggiore di 12 mesi.

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto d'imposta.

## **i) Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. presso FONDIARIA-SAI S.p.A., Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione-Servizio Clienti:

C.so Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino

Fax 0116533745

e-mail: [servizio.reclami@fondiaria-sai.it](mailto:servizio.reclami@fondiaria-sai.it).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

## **INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO**

### **Informazioni relative alla Società**

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto alla Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento a denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo.

### **Informazioni relative al contratto**

La Società fornirà per iscritto alla Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

### **Informazioni sulla rivalutazione del contratto**

Annualmente la Società comunicherà per iscritto alla Contraente il livello progressivamente raggiunto dai capitali assicurati.

# CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA POLIZZA VITA COLLETTIVA



## Articolo 1 - Comunicazioni da parte della Contraente

La Contraente si impegna a comunicare alla Società l'elenco dei Dipendenti per i quali manifesterà la volontà di inserimento in polizza tramite la compilazione e la sottoscrizione della proposta su apposito modulo fornito dalla Società, specificando il premio unico da corrispondere per ciascun Dipendente.

## Articolo 2 - Comunicazioni da parte della Società

La Società rilascerà alla Contraente, in base alla proposta da questa compilata e sottoscritta, l'elenco dei dipendenti con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei capitali assicurati; questo elenco formerà parte integrante del Contratto.

## Articolo 3 - Obblighi delle Parti

Le obbligazioni a carico di ciascuna parte, Contraente e Società come prima definite, risultano esclusivamente dalla presente polizza e dalle eventuali appendici, regolarmente sottoscritte.

## Articolo 4 - Durata

Il presente contratto rimane in vigore per un periodo di anni 5 e si intenderà tacitamente rinnovata per altri 5 anni e così di seguito, a meno che non venga disdettata dalla Contraente o dalla Società con preavviso di almeno 6 mesi, a mezzo lettera raccomandata R.R..

Resta però inteso che le posizioni dei singoli dipendenti attive alla data della disdetta rimarranno in vigore alle condizioni contrattuali della presente polizza e che potranno essere riscattate dal Contraente solo in caso di definitiva risoluzione del rapporto di lavoro o in caso di anticipazione prevista dalla legge 297/82.

## Articolo 5 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore di ogni copertura individuale

Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dalla Contraente.

Ciascuna copertura individuale contenuta nell'elenco di cui al precedente articolo 2 entra in vigore, a condizione che il contratto sia concluso e sia stato pagato il primo premio unico relativo alla suddetta copertura.

## Articolo 6 - Versamenti dei Premi

La Contraente verserà, relativamente a ciascun Dipendente inserito nell'elenco di cui al precedente articolo 2:

- all'atto della stipulazione del contratto un premio unico complessivo commisurato al trattamento di fine rapporto totale o parziale maturato alla data di decorrenza precisata;
- nel corso della durata contrattuale premi unici al fine di coprire le quote di trattamento di fine rapporto da accantonare negli anni successivi che verranno determinati dalla Contraente.

A fronte del versamento dei premi la Società fornirà le prestazioni assicurate, come specificato al successivo art. 10

## Articolo 7 - Rinvio alle norme di legge

Il contratto è regolato dalle legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni, valgono le norme di legge.

## Articolo 8 - Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico della Contraente, dei Beneficiari od aventi diritto.

## Articolo 9 - Durata della copertura individuale

Relativamente alle singole coperture individuali la durata verrà determinata in ragione degli ipotetici anni mancanti all'età di quiescenza del Dipendente.

## Articolo 10 - Prestazioni assicurate

In base al presente contratto - al termine della durata di una o più coperture individuali - la Società si impegna a pagare ai Beneficiari designati un capitale determinato come il maggiore fra i seguenti importi, relativi a ciascuna copertura individuale:

- il capitale assicurato rivalutato come stabilito al successivo articolo 12 punto 2);
- il cumulo dei premi versati maggiorati come stabilito al successivo articolo 12 punto 3).

Il capitale inizialmente assicurato, a fronte di ciascun premio versato, è uguale al premio stesso al netto dei caricamenti.

Il valore delle prestazioni raggiunte verrà comunicato alla Contraente ad ogni ricorrenza annuale del contratto. A seguito del pagamento del capitale assicurato al termine della durata, la copertura individuale si estingue e nulla è più dovuto dalla Società.

Qualora raggiunto il termine di tale durata la Contraente non comunichi alla Società l'avvenuto termine del rapporto di lavoro - allegando la documentazione di cui all'articolo 17 -, la Società provvederà automaticamente a differire di anno in anno la corresponsione del capitale assicurato a scadenza, alle condizioni e con le modalità di rivalutazione in vigore a tale data.

## Articolo 11 - Riscatto

In caso la risoluzione del rapporto di lavoro di uno o più Assicurati, avvenga - per qualsiasi causa - precedentemente al termine della durata della copertura individuale, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari, su specifica richiesta scritta e firmata della Contraente, il valore di riscatto coincidente con il capitale di cui al precedente articolo 10. A seguito del pagamento di tale valore, la copertura individuale si estingue e nulla è più dovuto dalla Società.

In caso di richiesta di anticipazione inoltrata alla Contraente da uno o più Dipendenti, ai sensi della legge 297/82 e successive modifiche, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari, in seguito a richiesta scritta e firmata della Contraente, di un capitale determinato in base alla richiesta effettuata ma comunque non superiore al 70% del valore di riscatto maturato alla data di richiesta.

A seguito di anticipazione la posizione individuale resta in vigore con un capitale assicurato ridotto in proporzione al rapporto tra l'anticipazione concessa e il valore di riscatto totale.

Il cumulo dei premi maggiorati subisce analoga riduzione.

## Articolo 12 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto, il capitale, in vigore durante il periodo annuale precedente, verrà rivalutato secondo quanto previsto di seguito.

### **a) Misura della rivalutazione**

Ad ogni ricorrenza annuale la Società determina il rendimento annuo da attribuire al contratto moltiplicando il rendimento medio annuo di cui al punto 2 del Regolamento della Gestione Separata POvita per un'aliquota di partecipazione pari al 90% del rendimento realizzato, a condizione che la Società conservi almeno uno 0,75 di punto percentuale di rendimento realizzato.

Nel caso in cui l'attribuzione della suddetta aliquota di partecipazione non permetta di conservare il corrispondente differenziale, l'aliquota di partecipazione accordata sarà quella derivante dal rapporto tra il rendimento medio annuo diminuito del suddetto differenziale ed il tasso di rendimento medio annuo stesso.

La misura di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito; è comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione del 2,00%.

### **b) Rivalutazione del capitale assicurato e del valore di riscatto**

Ad ogni ricorrenza annuale il capitale assicurato in vigore durante il periodo annuale precedente verrà aumentato sommando un importo ottenuto applicando al suddetto capitale la misura di rivalutazione di cui al precedente punto a). Per ciascun premio versato, in occasione della prima rivalutazione, la suddetta misura di rivalutazione verrà ridotta in proporzione al tempo intercorrente tra la data di pagamento del relativo premio e la suddetta prima ricorrenza annuale. Per i riscatti nel caso in cui la richiesta di pagamento non coincida con una ricorrenza annuale, il capitale in vigore verrà rivalutato fino alla data della richiesta, applicando al suddetto capitale la misura di rivalutazione di cui al precedente punto a) ridotta in proporzione al tempo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di richiesta stessa.

### **c) Maggiorazione dei premi**

Al fine del calcolo del capitale di cui all'art. 10 i premi versati saranno maggiorati in coincidenza di ciascuna ricorrenza annuale del contratto, con un rendimento annuo determinato dalla differenza tra il prodotto del rendimento medio annuo di cui al punto 2 del Regolamento della Ge-

stione Separata POvita per un'aliquota di partecipazione pari al 90,0% ed il tasso del 3%, il tutto scontato per il periodo di un anno al 3%. Per ciascun premio versato nell'ultimo anno trascorso, la maggiorazione verrà ridotta in relazione alla frazione di anno rispettivamente compresa tra la data di pagamento di ciascun premio unico e la ricorrenza annuale di polizza raggiunta.

### Articolo 13 - Regolamentazione della Gestione Separata POvita

Alla Gestione Separata POvita affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti rivalutabili in relazione al rendimento della Gestione Separata stessa.

Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti della Società, saranno costituite da investimenti previsti dal comma 2 punto a) ed altri attivi previsti al comma 2 punto c) capoversi 3) e 5) dell'articolo 26 del Decreto Legislativo n.174 del 17 marzo 1995.

La Gestione Separata POvita è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare numero 71 del 26/3/1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata POvita verrà determinato applicando il seguente procedimento:

1. Al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività, determinata in conformità alla circolare ISVAP numero 71 del 26/3/1987 ed in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata POvita, e moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- i ratei di interesse ed i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi bancari maturati nel mese sui conti della Gestione Separata POvita, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si determineranno i ratei maturati sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l'eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in cui le

cedole saranno divenute esigibili;

- il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata POvita in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata POvita e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata POvita per i beni già di proprietà della Società.

Le spese sostenute dalla Società, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:

- commissioni e spese bancarie relative alla compravendita e custodia dei titoli, alla compravendita della valuta ed alla gestione dei depositi bancari;
- spese di revisione contabile;
- eventuali interessi passivi.

La Società si riserva di apportare al regolamento della Gestione Separata POvita quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nella attuale legislazione.

2. Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1, si calcherà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1.

Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo, che verrà applicato per le rivalutazioni delle polizze con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo.

3. La Gestione Separata POvita è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 161 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare sono verificati:

- la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata POvita;
- il rendimento medio annuo della Gestione Separata POvita relativo all'ultimo mese dell'anno solare, cioè al periodo che decorre dal 1 gen-

naio fino al 31 dicembre di ciascun anno, quale descritto al presente Regolamento;

- l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

### Articolo 14 - Cessione, pegno e vincolo

Sul presente contratto non sono ammesse operazioni di cessione, pegno e vincolo.

### Articolo 15 - Duplicato della polizza

In caso di smarrimento, di sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

### Articolo 16 - Beneficiari

Il Beneficiario della prestazione garantita è la Contraente stessa, che provvederà a corrispondere le indennità spettanti ai dipendenti assicurati od ai loro aventi diritto.

La designazione dei Beneficiari è a titolo definitivo.

### Articolo 17 - Pagamenti della Società

1) Le richieste di pagamento dovranno essere fatte per iscritto dalla Contraente alla Società.

2) Alle richieste di pagamento la Contraente dovrà allegare i documenti necessari a provare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento.

In caso di riscatto o morte i documenti necessari a provare che il rapporto di lavoro è stato risolto sono:

- la fotocopia del libretto di lavoro recante il nome del dipendente interessato, la data di dimissioni o licenziamento, il timbro della Ditta Contraente;

oppure

- la fotocopia del libro matricola intestato alla Ditta Contraente convalidato con timbro INAIL recante il nome del dipendente e la data di dimissioni o licenziamento;

oppure

- lo stampato che la Ditta Contraente ha inoltrato all'ufficio del lavoro ove risulta la comunicazione delle dimissioni o licenziamento del Dipendente e che l'ufficio ha restituito alla Ditta Contraente dopo la convalida con timbro "Ufficio del Lavoro".

In caso di anticipazione:

- se per spese mediche:

- il preventivo di spesa da parte del medico curante,
- la dichiarazione vidimata dall'Azienda Sanitaria Locale in ordine alla necessità dell'intervento ed alla non rimborsabilità e, nel caso in cui la richiesta sia per un familiare a carico,
- lo stato di famiglia;

- se per acquisto della prima casa:

- atto preliminare di compravendita,
- sostitutivo di atto notorio autenticato da Ufficiale Anagrafico del comune di competenza riportante la dichiarazione del dipendente di non possedere altri immobili o parte di essi (in regime di comunione dei beni, la dichiarazione deve essere fatta congiuntamente da entrambi i coniugi), oppure atto notarile redatto in modo da corrispondere alle esigenze documentali su esposte;

- se per acquisto della prima casa da intestare ad un figlio a carico:

- sostitutivo di atto notorio autenticato da Ufficiale Anagrafico del comune di competenza riportante la dichiarazione del singolo genitore (in regime di comunione dei beni, di entrambi i coniugi) di non possedere altro immobile oltre a quello da loro stessi abitato;

- se per realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio (realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'articolo 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione:

- preventivo spese attestante l'ammissibilità della richiesta,
- certificato di residenza.

3) Entro 30 giorni dalla presentazione di tali documenti la Società provvederà al versamento delle somme dovute a condizione, che contestualmente la Contraente presenti un documento firmato dal Dipendente (o dai suoi aventi causa) dal quale risulti che il dipendente stesso più nulla ha da pretendere dal datore di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto, pena la decadenza del pagamento stesso. Decorso il termine dei 30 giorni - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo più elevato tra il saggio legale in vigore ed il rendimento attribuito a norma dell'articolo 12 comma a).

4) Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o presso i soggetti abilitati dalla Società.

## **Articolo 18 - Variazioni contrattuali**

La Società si riserva di apportare alle presenti condizioni contrattuali quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi normativi da parte degli enti competenti. Le nuove condizioni verranno applicate ai capitali derivanti dai premi versati dalla prima ricorrenza di polizza successiva all'entrata in vigore delle modifiche.

Il testo delle Condizioni di Assicurazione riportato nel presente libretto è conforme a quello contenuto nell'originale depositato presso il notaio Maria Paola Salsi in Parma con atto del 5.05.2005 Repertorio n° 31436 Raccolta n° 7208.

